



F.A.Q. AFFIDO

L'affidamento

è un intervento di aiuto e sostegno temporaneo e consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, qualora il suo nucleo d'origine stia attraversando un momento di difficoltà e non riesca a prendersene cura.

L'affidamento è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia.

L'affidamento dura il tempo necessario affinché la famiglia d'origine risolva i problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore.

La durata viene definita, di volta in volta in accordo tra servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e quella affidataria e/o stabilita dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

La legge prevede un periodo massimo di due anni, prorogabili dal tribunale per i minorenni.

L'affidamento può essere a tempo pieno o a tempo parziale, diurno o part-time (quando è limitato ad alcune ore della giornata, ad alcuni giorni della settimana o a brevi periodi).

L'affidamento è un aiuto che può essere offerto da tutti coloro che sono in grado di garantire un sostegno affettivo ed educativo ad un bambino/ragazzo.

Possono offrire disponibilità coppie coniugate o conviventi, con o senza figli, e persone singole.

Non sono fissati particolari vincoli di età degli affidatari rispetto al minore accolto.

Chi desidera avvicinarsi all'esperienza dell'affido deve rivolgersi all'assistente sociale del servizio minori dell'Ausl/Comune di appartenenza/residenza. Un'equipe di operatori effettua colloqui con le famiglie per verificarne caratteristiche e disponibilità.

Il minore, gli affidatari e la famiglia d'origine non sono soli: sono sostenuti e seguiti, per la risoluzione delle difficoltà, da parte dei servizi (psicologo e assistente sociale).

Su richiesta degli affidatari, le associazioni familiari possono mettere a disposizione del servizio sociale le proprie competenze, per svolgere opera di sostegno educativo e psicologico, agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro del minore nella stessa, secondo le modalità più idonee.

Alla famiglia affidataria sono garantiti, inoltre, un contributo economico e una copertura assicurativa.